

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni - forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.
Sito internet: www.realemutua.it.
E-mail: buongiornoale@realemutua.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1789 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1729 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 577,70%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO**

Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza.

AVVERTENZA - Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta.

La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda al punto 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. Coperture Assicurative Offerte – Limitazioni ed Esclusioni

Il prodotto Professione Artigiano Reale contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione dell'attività, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto, concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto raccolte in Sezioni.

Il Contraente potrà inoltre decidere se acquistare o meno, all'interno di ciascuna Sezione, determinate Condizioni Facoltative (ad esempio chi acquista la Sezione Furto può scegliere la Condizione Facoltativa che estende il furto e la rapina dei beni presso esposizioni fiere e mostre).

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.

Sezione Incendio

Contiene, nella sua formulazione base, la garanzia per i danni materiali e diretti che possono subire i beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, provocati da incendio ma anche da altre cause, che sono indicate nel punto 2.1 "Rischio Assicurato", quali ad esempio il fulmine, l'esplosione e lo scoppio, l'implosione, l'urto di un veicolo, il fumo.

La garanzia è regolamentata nei punti dal 2.1 al 2.10.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- A - Ricorso terzi
- B - Beni assicurati a condizioni speciali
- C - Eventi socio-politici, Terrorismo, Eventi atmosferici e Sovraccarico neve
- C1 - Eventi socio-politici, Terrorismo
- C2 - Eventi atmosferici e Sovraccarico neve
- D - Vento e grandine su elementi fragili
- E - Indennità aggiuntiva a percentuale
- F - Spargimento d'acqua, Ricerca del guasto e Gelo
- G - Merci in refrigerazione
- H - Rischio locativo
- I - Fenomeno elettrico
- L - Cristalli



AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei punti 2.5 "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa" e 2.6 "Delimitazioni". Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che siano applicati, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nel punto 2.11.

• **Sezione Furto**

Contiene, nella sua formulazione base, la garanzia per i danni materiali e diretti che possono subire i beni assicurati anche se di proprietà di terzi provocati da furto, rapina ed estorsione, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici commessi dai ladri, perdita di valori durante il trasporto ed altre garanzie accessorie come indicato nel punto 3.1 "Rischio Assicurato".

La garanzia è regolamentata nei punti dal 3.1 al 3.9.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- A - Furto e rapina dei beni presso terzi
- B - Furto e rapina dei beni presso esposizioni fiere e mostre
- C - Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto
- D - Indennità aggiuntiva a percentuale
- E - Furto e rapina dei valori

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei punti 3.5 "Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa o sezione specifica" e 3.6 "Delimitazioni" nonché nelle definizioni del glossario. Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicati, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nel punto 3.10.

• **Sezione Responsabilità Civile**

Tiene indenne:

- l'assicurato e i prestatori di lavoro, nello svolgimento delle attività dichiarate nel modulo di polizza, di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi;
- l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro nonché per le malattie professionali;

come indicato nel punto 4.1 "Rischio Assicurato".

L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nei punti dal 4.1 al 4.14.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

Le condizioni facoltative che il Contraente può scegliere sono:

- A - Garanzia postuma
- B - Lavori e/o attività svolti al di fuori dell'ambito dell'ubicazione
- C - Danni a cose in consegna e custodia
- D - Danni a condutture e impianti sotterranei
- E - Cessione di lavori in appalto e subappalto
- F - Responsabilità civile prodotti – Ritiro prodotti
- G - R.C.O - FRANCHIGIA 2.500 €

AVVERTENZA - I massimali assicurati in riferimento a questa sezione sono esposti sul modulo di polizza.

Le garanzie della sezione prevedono limiti ed esclusioni che sono indicati nei punti 4.3 "delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa", 4.4 "Delimitazioni", 4.5 "soggetti non considerati terzi", nella Condizione Facoltativa F "Responsabilità Civile prodotti-Ritiro prodotti" (qualora operante). Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicati, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali come previsto dal punto 4.15.

• **Sezione Assistenza**

La garanzia offre prestazioni quali l'invio di un tecnico specializzato (idraulico, elettricista, fabbro, falegname, vetraio) o di un'ambulanza (in caso di malore di un addetto o di un terzo presso l'Azienda) al verificarsi di una situazione di emergenza che possa compromettere lo svolgimento dell'attività assicurata.

La garanzia è regolamentata nei punti dal 5.1 al 5.13.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere la seguente garanzia denominate Condizione Facoltativa:

- A - GARANZIA FACOLTATIVA ASSISTENZA AL VEICOLO

AVVERTENZA - I massimali assicurati in riferimento a questa sezione sono esposti ai punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11.

Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi: il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo e che sono nei punti: 5.1 "Invio di un idraulico", 5.2 "Invio di un elettricista", 5.3 "Invio di un fabbro o di un falegname", 5.4 "Invio di un vetraio", 5.5 "Trasporto in autoambulanza", 5.6 "Rientro anticipato dell'Assicurato", 5.7 "Intervento di emergenza per salvataggio beni assicurati", 5.8 "Consulenza specialistica per la certificazione secondo le normative ISO e per la normativa di riferimento", 5.9 "Recupero dati informatici", 5.10 "Cancellazione dati informatici da supporti danneggiati", 5.11 "Reperimento specialisti e consulenza informatica", nonché nel testo della condizione facoltativa A.

Sezione Tutela Legale

Garantisce le spese, indicate al punto 6.1, che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale per tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi fatti inerenti l'esercizio dell'attività assicurata, nei casi espressamente indicati nella polizza nel punto 6.2.

La garanzia è regolamentata nei punti dal 6.1 al 6.8

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- A - Vertenze contrattuali con i clienti, escluso recupero crediti;
- B - vertenze contrattuali con i clienti, compreso recupero crediti
- C - D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni
- D - Controversie di lavoro con i propri dipendenti

AVVERTENZA - I massimali assicurati in riferimento a questa sezione sono esposti sul modulo di polizza.

Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi: il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo e sono indicati nei seguenti punti: 6.1 "Rischio assicurato", 6.2 "Casi assicurati", 6.3 "Unico sinistro", 6.4 "Persone assicurate", 6.5 "Delimitazioni", 6.6 "Inizio e termine della garanzia", 6.7 "Insorgenza del sinistro", 6.8 "Dove assicuriamo", nonché nel testo delle condizioni facoltative.

Sezione Trasporti

Contiene garanzie assicurative per tutelarsi dalle perdite e dai danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscano durante il trasporto a causa di incendio o altre cause, indicate nel punto 7.1 "Rischio Assicurato", quali ad esempio il fulmine, l'esplosione, scoppio, ribaltamento del veicolo, furto.

La garanzia è regolamentata nei punti dal 7.1 al 7.12.

AVVERTENZA - I massimali assicurati in riferimento a questa sezione sono esposti sul modulo di polizza.

Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi: il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei punti 7.5 "Merci deperibili", 7.6 "Rischi sempre esclusi", 7.7 "Merci sempre escluse", 7.12 "Limiti territoriali".

Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che siano applicati, a seconda dei casi, franchigie o scoperti come riportato al punto 7.9 "Scoperti, franchigie e sottolimiti contrattuali".

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

In caso di sinistro, per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo (validi per le sezioni Danni ai Beni e Danni a Terzi)

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di €200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

Esempio A : Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo)

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Qualora la garanzia sia prestata nella forma a valore intero e la somma assicurata risulti inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Per i dettagli si vedano i punti 8.9 e 8.22.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e al punto 1.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio

Un'azienda che produceva carpenteria metallica ed era coperta da un contratto per questa attività varia la sua produzione e conseguentemente si tramuta senza cambiare la ragione sociale e l'ubicazione in una lavorazione ed installazione di lattonerie. Pertanto, data la maggiore pericolosità della lavorazione svolta, dovrà sostituire il contratto in corso con nuovo contratto che prenda atto della nuova attività svolta con conseguente variazioni delle condizioni applicate.

6. Premi

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile:

- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata comprensiva di tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure

- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente),
- assegno bancario o circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).

AVVERTENZA - L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

7. Rivalse

AVVERTENZA - Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati e nei confronti dei soggetti indicati al punto 8.17.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA - Il prodotto Professione Artigiano Reale prevede il diritto di recesso al punto 1.7.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

- Per le garanzie Incendio, Furto e Responsabilità Civile si applica l'aliquota d'imposta del 22,25%;
- per la sezione Tutela Giudiziaria si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%;
- per la sezione Assistenza si applica l'aliquota d'imposta del 10%;
- per la sezione Trasporti si applica l'aliquota del 12,50%.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di Assicurazione.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti:

- dal 8.1 al 8.18 per le sezioni Incendio e Furto;
- dal 8.19 al 8.22 per la sezione Responsabilità civile;
- dal 8.23 al 8.25 per la sezione Assistenza;
- dal 8.26 al 8.29 per la sezione Tutela Legale;
- dal 8.30 al 8.34 per la sezione Trasporti.

AVVERTENZA

- Con riguardo alla sola garanzia di Tutela Giudiziaria, la gestione dei sinistri è affidata alla società ARAG ASSICURAZIONI S.p.A., di cui sono esposti i dettagli nel preambolo della sezione Tutela Giudiziaria.
- Con riguardo alla sola garanzia di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata alla società BLUE ASSISTANCE S.p.A., alla cui Centrale Operativa vanno sporte le denunce ed i cui dettagli sono esposti nel preambolo della sezione Assistenza.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

14. Arbitrato

AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua di Assicurazioni
Luca Filippone





Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

GLOSSARIO

ABITAZIONE

Porzione di *fabbricato* destinata in modo esclusivo a civile *abitazione* di proprietà del *Contraente* o di un titolare dell'*attività*.

ADDETTI

I titolari dell'*attività*, i suoi familiari e i *prestatori di lavoro*.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.

Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

ANTIFURTO

Relativamente alla Sezione Trasporti, congegno meccanico e/o elettronico, installato sull'autoveicolo al fine di impedire e/o scoraggiare il *furto* dello stesso.

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE e lavoratore autonomo

La persona o l'impresa a cui l'*Assicurato* cede direttamente l'esecuzione di una parte dell'*attività* o ne autorizza l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Apparecchi audiovisivi, computers e relative periferiche, sistemi elettronici di elaborazione dati, di trasmissione e ricezione dati, programmi corredati da licenza d'uso, comprese eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni fissi e centralino telefonico, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio esclusivo di macchine operatrici, personal computers e mini elaboratori.

Sono esclusi telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets, nonché le apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'*Assicurato* può variare a seconda delle sezioni della *polizza*;
- l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

ATTIVITÀ

L'*attività* di impresa esercitata dall'*Assicurato* e dichiarata nel *modulo di polizza*.

ATTREZZATURE

Dotazione di strumenti di proprietà dell'*Assicurato* idonei ed utilizzati a svolgere l'*attività* indicata nel *modulo di polizza*.

AUTOCARRO

Veicolo a motore con cabina di guida adibito a trasporto cose, compreso eventuale rimorchio, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate

AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PROMISCUO

Veicolo a motore adibito al trasporto di persone e cose, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

BENI ASSICURATI

Beni oggetto della presente *assicurazione*. I *beni assicurati* sono indicati nel *modulo di polizza*.

BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

1. Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
2. modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.a. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in *polizza*.

CODICE DELLA STRADA

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra le *apparecchiature elettroniche* e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle *apparecchiature elettroniche*.



CONTENUTO**Relativamente all'attività:**

l'insieme delle cose inerenti all'*attività* e situate nell'ambito dell'*ubicazione*, di proprietà dell'*Assicurato* o di terzi, quali:

- macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., attrezzatura e arredamento industriale dei depositi coesistenti e delle dipendenze; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione di *fabbricato* - serbatoi, silos metallici e relative tubazioni -.
- effetti personali degli *addetti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti dell'*Assicurato* - se persona giuridica - e più in generale di quanti sono presenti nell'*ubicazione*;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo;
- *valori*;
- *preziosi*.

È incluso altresì quanto rientra nella definizione di *apparecchiature elettroniche*, *merci*, *merci speciali*, *merci infiammabili* e *attrezzature*.

Sono esclusi i beni assicurabili a condizioni speciali.

Relativamente all'abitazione:

- mobilio, arredamento;
- *valori*;
- *preziosi*.

e quant'altro inerente all'*abitazione*.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

DATI E RELATIVI SUPPORTI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da *apparecchiature elettroniche*.

DEPOSITO ACCESSORIO

Locale unico, destinato in modo esclusivo a deposito dell'*attività*, **situato in un'*ubicazione* diversa da quella dichiarata per l'*attività* ma nel medesimo comune.**

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Sottrazione di *beni assicurati* mediante violenza o minaccia diretta verso l'*Assicurato*, gli *addetti*, e altre persone, per costringere l'*Assicurato* e gli *addetti* -a consegnare i *beni assicurati*.

Tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna dei *beni assicurati* devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel *modulo di polizza*.

FABBRICATO

È una costruzione edile od un complesso di costruzioni edili o una porzione di una costruzione edile, ove si svolge l'*attività*.

Sono compresi gli edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti, inclusi centrale termica, serbatoi ed attrezzature in genere per gli impianti termici ed idraulici, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, di pertinenza; impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi, tende in genere purché fissate al *fabbricato*, antenne radio telericeventi, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

In caso di *assicurazione* di porzione di *fabbricato* si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Sono esclusi:

- l'*area*;
- i *fabbricati* in rovina od in evidente stato di abbandono;
- il *contenuto*.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA

La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in cifra fissa, che rimane a carico del *Contraente/Assicurato*.

FURTO

L'impossessarsi di beni e *valori* altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Sottrazione di beni e *valori* con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su beni e *valori* che siano indosso al derubato o a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

GUASTO

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

HARD DISK

Disco magnetico fisso di grande capacità per la memorizzazione di dati.

IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZO

Immobilizzo del veicolo per avaria alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche o per danni alla carrozzeria.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26.6.1984).

INCIDENTE

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (escluse le parti elettriche), purché nell'area dell'azienda. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si intende per sinistro e per anno assicurativo.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e/o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, *infiammabili* e *merci speciali* nei quantitativi tollerati o quelli dichiarati in eccedenza nel *modulo di polizza*. Si considerano *merci* anche gli *autoveicoli* iscritti al P.R.A. oggetto di lavori di riparazione e/o trasformazione, nonché le *apparecchiature elettroniche* oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione, nell'ambito dell'attività.

MERCI DANNEGGIATE

Merci non utilizzabili e/o inservibili per l'uso preposto.

MERCI SPECIALI

- Celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite di sughero;
- schiuma di lattice,
- gommaspugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle *merci*) e scarti di imballaggi combustibili.

Non si considerano *merci speciali* quelle entrate nella composizione del prodotto finito, confezionato e/o imballato.



MEZZI DI CUSTODIA

Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

- Per la Sezione Incendio è Mod. 5398 INC;
- Per la Sezione Trasporti è Mod 5102 TRA.

MOTOCARRO

Veicolo a tre ruote di cilindrata superiore a 50 cc dotato di motore, adibito a trasporto e fornito di un manubrio per la guida.

OPERAZIONE DI CARICO

Il sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo designato, per deporle sullo stesso.

OPERAZIONE DI SCARICO

Inversa all'operazione di carico.

OPERAZIONE DI TRASBORDO

Il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

PARTI

Il Contraente e Reale Mutua.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'assicurazione.

PORTAVALORI

Persona fisica incaricata del trasporto di *valori* (*Assicurato*, suoi familiari coadiuvanti o *prestatori di lavoro*).

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui l'*Assicurato* si avvale, nel rispetto delle norme di legge, per l'esercizio dell'*attività* delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.. **Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.**

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde dei danni sino alla concorrenza della *somma assicurata*.

Tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

A tale forma di assicurazione sono soggette le seguenti garanzie e/o Sezioni:

- Sezione *Incendio*: Spese per rimuovere, depositare e ricollocare il *contenuto* illeso (punto 2.1 C 2 "Rischio assicurato"), Ricorso terzi (Condizione Facoltativa A), Beni assicurati a condizioni speciali (Condizione Facoltativa B), *Merci* in refrigerazione (Condizione Facoltativa G), *Fenomeno elettrico* (Condizione Facoltativa I), Cristalli (Condizione facoltativa L).
- Sezione *Furto*.
- Sezione Trasporti.

PRODUTTORE

Il soggetto così definito all'Art. 3 del D.P.R. 24/05/88 n. 224 e successive modificazioni.

PROTEZIONE LEGALE

L'*assicurazione* Tutela Legale ai sensi del Codice delle Assicurazioni art 173 e seguenti

RAPINA

Sottrazione di beni e *valori* mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

Alla *rapina* è equiparato lo scippo.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *valore intero* o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la *somma assicurata* per ciascuna categoria di beni indicata nel *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO

La somma dovuta al soggetto che subisce il danno di cui l'*Assicurato* sia responsabile.

SCOPERTO

La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *esplosione*.

Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.



SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Per la sezione Tutela Legale, il verificarsi dei casi di controversia.

Per la Sezione Responsabilità Civile Condizione Facoltativa F "Responsabilità Civile Prodotti - Ritiro Prodotti" si intende la richiesta di *risarcimento* di danni per i quali è prestata l'*assicurazione*.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato nel *modulo di polizza*, in base al quale è stipulata l'*assicurazione*.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica del luogo ove si trovino i *beni assicurati*, comprese le aree pertinenziali e/o comuni e/o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

VALORE A NUOVO

Il *valore a nuovo* prevede l'*indennizzo* della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene, senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso.

VALORE ALLO STATO D'USO

Valore a nuovo depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali se non detraibili.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*, calcolato in base ai criteri di cui al punto 2.4 "Valore dei *beni assicurati*"; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *valori*.

VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. Sono compresi gli effetti personali dei *portavalori*.

VEICOLO

- Sezione Assistenza: autovettura ad uso promiscuo, *autocarro* o *motocarro*, immatricolato in Italia da non più di 11 anni dalla data di validità della copertura, di proprietà dell'*Assicurato* o di cui ne abbia la disponibilità.
- Sezione Trasporti: autovettura ad uso promiscuo o *autocarro*, immatricolato in Italia da non più di 11 anni dalla data di validità della copertura, di proprietà dell'*Assicurato* o di cui ne abbia la disponibilità.
Si intendono esclusi i motocarri.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto di vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.